

AGEVOLAZIONI

Cessione dei crediti d'imposta istituiti per fronteggiare il Covid-19

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'emergenza economica e sanitaria causata dal Covid-19 ha comportato, per **imprese e professionisti**, il **sostenimento di costi ulteriori** volti alla tutela della salute dei propri dipendenti o alla messa in sicurezza degli ambienti e strumenti di lavoro, oltre ai **costi ordinari legati all'esercizio dell'attività economica** come, ad esempio, i canoni di locazione degli immobili strumentali.

Per attenuare i descritti oneri sono state introdotte diverse **agevolazioni fiscali**, contenute alla rinfusa nei diversi Decreti legge emanati dal Governo, i ben noti Decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio; quest'ultimo – **D.L. 34/2020** – con l'[articolo 122](#) ha introdotto la possibilità di **cedere alcuni crediti d'imposta** riconosciuti **da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19**.

Trattasi di **crediti d'imposta di neo-costituzione**, quali:

- **credito d'imposta per botteghe e negozi** di cui all'[articolo 65 D.L. 18/2020](#), convertito con modificazioni dalla **27/2020** - riconosciuto ai **soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, **nella misura del 60%** dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di **marzo 2020**, per gli immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**;
- credito d'imposta per i **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo** di cui all'[articolo 28, comma 1, D.L. 34/2020](#) – destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, nella misura del **60% dell'ammontare mensile del canone riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020**, in caso di contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili **ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

- credito d'imposta per **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda** di cui all'[articolo 28, comma 2, D.L. 34/2020](#) - comprensivi di **almeno un immobile a uso non abitativo** destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spettante nella **misura del 30% dei relativi canoni**;
- credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'[articolo 120 D.L. 34/2020](#) - destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura **pari al 60% delle spese sostenute nel 2020**, per un massimo di 80.000 euro;
- credito d'imposta per **sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'[articolo 125 D.L. 34/2020](#) - destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in misura **pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020** per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)** e di **altri dispositivi atti** a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario.

A decorrere dal **19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e **fino al 31 dicembre 2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta sopra elencati possono, **in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale**, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ([comma 1, articolo 122](#)).

I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#). Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con **le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente**.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e **non può essere richiesta a rimborso**. Non si applicano inoltre i limiti di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (limite massimo di **700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili**) e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU).

La cessione del credito **non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni** relativi al **controllo della spettanza del credito d'imposta** e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al **comma 1**.

I **soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta** in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

In altri termini, sarà il soggetto cedente a rispondere ad **eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria** sulla spettanza del credito oggetto della cessione.

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** saranno definite le **modalità attuative** delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative **all'esercizio dell'opzione**, da effettuarsi in **via telematica**.

Segnaliamo, infine, le seguenti **novità con riferimento alla compensazione in F24**:

- nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo** prevista dall'[articolo 28-ter P.R. 602/1973](#) ([articolo 145 D.L. 34/2020](#));
- il limite previsto dall'[articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000](#) (limite di 700.000 euro per le compensazioni orizzontali) viene **elevato a 1 milione di euro** ([articolo 147 D.L. 34/2020](#)).